

DELIBERAZIONE 29 NOVEMBRE 2022

639/2022/R/GAS

ANTICIPO IMPORTI RELATIVI AI MECCANISMI DI REINTEGRAZIONE PER MOROSITÀ PER IL SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO, IL SERVIZIO DI DEFAULT DISTRIBUZIONE E IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA. MODIFICHE AL TIVG

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1229^a riunione del 29 novembre 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni con legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21;
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (di seguito: D.L. Aiuti quater);
- i decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 18 gennaio 2011, 29 luglio 2011, 3 agosto 2012, 7 agosto 2013, 31 luglio 2014, 22 luglio 2016, 15 maggio 2018, 28 maggio 2019 e 10 luglio 2020;
- il decreto del Ministero della Transizione Ecologica 27 maggio 2021 (di seguito: decreto ministeriale 27 maggio 2021);
- la sentenza del Consiglio di Stato 2986/2014;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11);
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 151/11;

- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2012, 352/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 352/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2013, 362/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 533/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 465/2016/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2017, 513/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 190/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2018, 336/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2018, 407/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2019, 301/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2020, 283/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2021, 290/2021/R/gas;
- la delibera dell’Autorità 30 marzo 2022 148/2022/R/gas;
- la segnalazione dell’Autorità 13 giugno 2022, 252/2022/I/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 372/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 374/2022/R/gas, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 374/2022/R/gas);
- la segnalazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 375/2022/I/gas;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, approvata con la deliberazione 570/2019/R/gas, come successivamente modificata e integrata (RTDG);
- il Testo integrato morosità gas, come successivamente modificato ed integrato (TIMG);
- il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*) come successivamente modificato e integrato (TISG);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato e integrato (TIVG);
- la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (RTTG).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 22, comma 7 del decreto legislativo 164/00, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 93/11, stabilisce, tra l'altro, che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, anche in base a quanto previsto all'articolo 30, commi 5 e 8, della legge 99/09, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno, nonché per i clienti finali con utenze relative ad attività di servizio pubblico tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 239/04;
- tale servizio di ultima istanza, pertanto, ha la funzione di garantire la continuità della fornitura ai clienti che si trovino senza un fornitore nel mercato libero anche per motivi indipendenti dalla propria volontà (es. fallimento dell' esercente la vendita), senza tuttavia offrire più a questi ultimi una tutela di prezzo (come accade, invece, nell'ambito del c.d. servizio di tutela del gas naturale): anzi, secondo la modifica legislativa sopra richiamata, i prezzi praticati nell'ambito del servizio dovrebbero incentivare il cliente finale a ricercare nuove offerte di vendita sul libero mercato;
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1) sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, ed è stato in particolare previsto che, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a garantire la tutela di prezzo ai sensi del decreto-legge 73/07 "per i soli clienti domestici"; conseguentemente, il TIVG definisce, in coerenza con queste ultime disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del c.d. servizio di tutela del gas naturale per i clienti che ne hanno diritto (deve ricordarsi che il servizio di tutela consiste in un obbligo, per il venditore di gas naturale che intenda formulare un'offerta ai clienti finali aventi diritto, di proporre tra le offerte, anche le condizioni economiche definite dall'Autorità);
- la legge 124/17, da ultimo modificata dal D.L. Aiuti quater, prevede, a decorrere dal 10 gennaio 2024, il superamento del predetto servizio di tutela e stabilisce che con decreto dell'allora Ministro dello Sviluppo Economico, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito: MiASE) siano definite le modalità ed i criteri per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato;
- con il decreto ministeriale 27 maggio 2021 sono stati definiti gli indirizzi all'Autorità per l'individuazione dei criteri e delle modalità di fornitura del gas naturale nell'ambito del servizio di fornitura di ultima istanza;

- il predetto decreto ha in particolare:
 - confermato l'ambito di applicazione soggettivo del servizio di fornitore di ultima istanza;
 - fissato la durata del periodo di assegnazione del servizio a due anni termici intercorrenti dall'1 ottobre 2021 al 30 settembre 2023;
 - delegato l'Autorità a regolare, tra l'altro, le condizioni economiche del servizio, secondo meccanismi atti a incentivare l'uscita dei clienti finali dal servizio di fornitura di ultima istanza e di definire opportuni meccanismi di reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai FUI connessi alla morosità dei clienti non disalimentabili, intesi come i clienti finali con utenze relative ad attività di servizio pubblico;
 - previsto che la procedura di selezione dei fornitori di ultima istanza (di seguito: FUI) fosse conclusa in tempo utile affinché la fornitura nell'ambito del medesimo servizio sia operativa dall'1 ottobre 2021;
- non sempre, in assenza di un venditore, è possibile attivare il FUI (o perché il cliente finale non ne ha diritto, ad esempio in quanto cliente moroso, o perché il FUI manca, ad esempio è andata deserta la gara per la selezione ovvero il FUI ha già impegnato l'intero quantitativo di gas nei limiti del quale ha assunto l'incarico); per far fronte a tale situazione l'Autorità, con la deliberazione ARG/gas 99/11, ha istituito e disciplinato il servizio di *default* sulle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito anche: SdD Distribuzione), intestandone la responsabilità all'impresa di distribuzione in quanto responsabile del bilanciamento nelle proprie reti (ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 164/00 e articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 93/11);
- il SdD Distribuzione garantisce, quindi, la (sola) continuità della fornitura per un periodo tendenzialmente transitorio (e il connesso bilanciamento della rete), ed è funzionale: (i) o a consentire al cliente finale di trovare un nuovo fornitore nel libero mercato – ciò avviene quando il SdD Distribuzione si attiva nei casi in cui il cliente resta privo del fornitore per cause a lui non imputabili senza che possa essere però attivato il FUI, (ii) o – nel caso in cui il cliente resti senza fornitore a causa della sua morosità – a consentire la disalimentazione fisica del punto di prelievo interessato senza porre in capo al fornitore, che abbia risolto il contratto per inadempimento del cliente, gli oneri connessi ai tempi a tal fine necessari; la regolazione del SdD Distribuzione è stata integrata con successivi provvedimenti, tra i quali la deliberazione 352/2012/R/gas, che ha definito meccanismi di copertura dei costi sostenuti dall'impresa di distribuzione per l'erogazione dell'SdD Distribuzione, e la deliberazione 241/2013/R/gas;
- in particolare, la deliberazione 241/2013/R/gas ha previsto che:
 - le attività di fatturazione e di gestione dei rapporti contrattuali con i clienti finali, funzionali alla regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi dei clienti interessati nell'ambito del SdD Distribuzione, possono essere gestite da una o più imprese di vendita (di seguito: fornitori del SdD Distribuzione o FD_D),

- selezionate a seguito delle procedure ad evidenza pubblica effettuate secondo i criteri definiti da specifiche disposizioni di cui al TIVG;
- le restanti prestazioni funzionali all'erogazione del SdD Distribuzione (consistenti nella tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna, nonché nella corretta imputazione dei prelievi diretti del cliente finale ai fini dell'attività di allocazione dell'impresa maggiore di trasporto) devono essere erogate direttamente dall'impresa di distribuzione;
 - tale impianto regolatorio, la cui legittimità è stata confermata anche dal giudice amministrativo, prevede quindi che sia l'impresa di distribuzione il soggetto responsabile dell'intero servizio, e che nell'eventualità in cui non sia possibile attivare il FD_D, la regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi dei clienti che dovrebbero essere serviti dal FD_D rientrano nella responsabilità dell'impresa di distribuzione stessa, quale responsabile del bilanciamento della sua rete;
 - inoltre, a fronte di un quadro in cui il buon esito di una delle prestazioni essenziali del SdD Distribuzione è affidato a soggetti diversi dall'impresa di distribuzione, l'Autorità ha introdotto misure volte a responsabilizzare quest'ultima a svolgere nel modo più efficace possibile le restanti prestazioni di cui resta direttamente responsabile, al fine di contenere gli oneri per il FD_D (oneri connessi specialmente alla morosità dei clienti) e, quindi, per il sistema, prevedendo meccanismi penalizzanti per l'impresa di distribuzione che omette o realizza tardivamente gli interventi necessari alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna, ivi incluse le azioni giudiziali necessarie a conseguire l'accesso forzoso presso tale punto;
 - con la medesima finalità di garantire il bilanciamento del gas naturale in relazione ai prelievi presso punti di riconsegna del sistema di trasporto in assenza del relativo utente, con la deliberazione 249/2012/R/gas l'Autorità ha previsto l'introduzione di un servizio, denominato servizio di *default* trasporto (di seguito: SdD Trasporto), volto a garantire il bilanciamento della rete di trasporto presso i punti di riconsegna della rete di trasporto in conseguenza della risoluzione del relativo contratto o del mancato conferimento della relativa capacità, per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo fornitore presso i medesimi punti ovvero per procedere alla loro chiusura;
 - nello specifico, ai sensi della citata deliberazione 249/2012/R/gas, l'impresa maggiore di trasporto è tenuta ad erogare il SdD Trasporto per i prelievi effettuati da:
 - a) i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto in caso di risoluzione del contratto di trasporto dell'utente del bilanciamento e per i casi di richiesta di chiusura del medesimo punto da parte dell'utente del bilanciamento - diverso dal fornitore del servizio di *default* trasporto - a seguito di risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del cliente finale non andati a buon fine secondo quanto operativamente descritto nel Codice di rete;
 - b) gli utenti della distribuzione per risoluzione del contratto di trasporto dell'utente del bilanciamento (fornitore dell'utente della distribuzione) oppure

per assenza di relazioni di corrispondenza valide di cui all'Allegato A alla deliberazione 155/2019/R/gas

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la disciplina relativa ai sopra richiamati servizi è definita con la deliberazione 249/2012/R/gas per il SdD Trasporto e con il Titolo IV del TIVG per quanto riguarda il servizio FUI e il SdD Distribuzione;
- la suddetta disciplina prevede, tra l'altro, appositi meccanismi di compensazione degli oneri di morosità; nel dettaglio:
 - relativamente al SdD Trasporto, l'articolo 10 della deliberazione 249/2012 prevede che l'impresa maggiore di trasporto partecipi, con cadenza semestrale, al meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento per le fatture emesse nel SdT Trasporto da almeno 12 (dodici) mesi, stabilendo che la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) riconosca, entro l'ultimo giorno lavorativo del quindicesimo mese successivo al termine di ciascuna sessione di reintegrazione, gli importi non coperti dai corrispettivi *INA_{FT, CF}* e *INA_{FT, Ud}* applicati rispettivamente ai clienti e agli utenti della distribuzione cui è erogato il servizio;
 - relativamente al servizio FUI, la Sezione 1 del Titolo IV del TIVG prevede che, con riferimento a ciascun anno termico, il FUI partecipi al meccanismo di reintegrazione della morosità con riferimento alle fatture emesse da almeno 12 (dodici) mesi e non pagate per i prelievi dei clienti finali per utenze relative ad attività di servizio pubblico, stabilendo al contempo che i suddetti importi (al netto di quanto coperto dal corrispettivo *INA_{UI}* applicato ai citati clienti) siano erogati dalla Cassa, sulla base delle informazioni trasmesse da ciascun FUI entro l'ultimo giorno del tredicesimo mese successivo la fine di ciascun anno termico di erogazione del servizio;
 - relativamente al servizio SdD Distribuzione, la Sezione 2 del Titolo IV del TIVG prevede che, con riferimento a ciascun anno termico, il *FD_D* partecipi al meccanismo di reintegrazione della morosità con riferimento alle fatture emesse da almeno 12 (dodici) mesi e non pagate dai clienti finali serviti nel SdD Distribuzione, stabilendo al contempo che i suddetti importi (al netto di quanto coperto dal corrispettivo *INA_{UI}* applicato ai citati clienti) siano erogati dalla Cassa sulla base delle informazioni trasmesse da ciascun *FD_D* entro l'ultimo giorno del tredicesimo mese successivo la fine di ciascun anno termico di erogazione del servizio;
- i meccanismi di reintegrazione sopra richiamati stabiliscono un tempo minimo tra l'emissione delle fatture e il riconoscimento degli importi non riscossi, pari a 12 mesi, che risponde alla duplice esigenza di mantenere in capo al soggetto che esercisce il servizio l'incentivo alla tempestiva riscossione del credito e di minimizzare, per quanto possibile, il potenziale onere a carico del sistema; ciò in ragione del fatto che i saldi derivanti dai citati meccanismi sono coperti dalle

seguenti specifiche componenti del servizio di distribuzione e misura e del servizio di trasporto:

- a) l'elemento UG_{3UI} della componente UG_3 della tariffa obbligatoria dei servizi di distribuzione e misura, di cui al comma 42.3 lettera h) della RTDG per i meccanismi di reintegrazione della morosità relativi al servizio FUI e al SdD Distribuzione, che alimenta il *Conto per i servizi di ultima istanza*;
- b) l'elemento UG_{3FT} della componente UG_3 , e dalla componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto UG_{3T} , di cui al comma 36.1, lettera e), della RTTG per i meccanismi di copertura dal rischio di mancato pagamento degli oneri della morosità sorti nell'ambito del SdD Trasporto, che alimentano il *Conto oneri per il servizio dei fornitori transitori sulla rete di trasporto*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il contesto di grave crisi internazionale e la situazione di grave tensione, a livello nazionale ed europeo, dei mercati dell'energia, in particolare di quello del gas naturale, ha portato un conseguente incremento inatteso ed eccezionale dei prezzi, con connesse ricadute negative sui clienti finali e con forti criticità per i venditori nel reperire sui mercati all'ingrosso i volumi necessari per soddisfare anche la domanda per uso domestico;
- la suddetta situazione di elevata incertezza sta comportando, tra l'altro, una crescita dei casi di attivazione dei sopra richiamati servizi; in particolare, aumentano:
 - a) i casi di attivazione del SdD Trasporto per i clienti finali diretti e per gli utenti della distribuzione che non sono riusciti a trovare un utente del bilanciamento responsabile dei prelievi associati ai punti di riconsegna, nonché di un successivo trasferimento massivo dei clienti finali nei servizi di ultima istanza (servizio FUI e SdD Distribuzione);
 - b) i casi di attivazione del servizio FUI e del SdD Distribuzione per i clienti finali che non trovano un (o che hanno perso il) venditore nel mercato;
- il consistente aumento dei volumi congiuntamente all'incremento del livello dei prezzi e al conseguente aumento degli importi fatturati hanno rilevanti impatti sulle necessità finanziarie dei soggetti che erogano i sopra richiamati servizi (l'impresa maggiore di trasporto, i FUI e gli FD_D); a questo si aggiunge l'aumento dell'esigenza di liquidità derivante dall'approvvigionamento del gas naturale, tenuto conto dello sfasamento temporale tra i tempi di pagamento della commodity nei mercati all'ingrosso e la realizzazione degli incassi a seguito di pagamento delle fatture emesse per l'erogazione del servizio, e il potenziale aumento del rischio credito in quanto, al crescere dei prezzi, aumenta verosimilmente il numero di clienti finali che non sono in grado di saldare a scadenza le fatture;
- la situazione sopra riportata è stata segnalata dai citati soggetti che hanno indicato l'incremento dei volumi che si è manifestato già nel corso dell'anno termico 2021-2022 per il servizio FUI e per il SdD Distribuzione e a partire dal mese di gennaio 2022 per il SdD Trasporto, evidenziando l'impatto sulle esigenze finanziarie

dell'aumento degli importi fatturati nonché un peggioramento dei mancati pagamenti; nel dettaglio

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il TIVG prevede, tra l'altro, che qualora l'impresa di distribuzione non porti a termine la disalimentazione fisica dei punti di riconsegna in SdD distribuzione nei casi e nei termini previsti dalla regolazione (anche attraverso l'esperimento, ove necessario, delle opportune azioni giudiziarie), siano tenute a versare degli importi alla CSEA definiti tenendo conto, tra l'altro, del valore della *commodity* e del suo trasporto al PSV;
- la deliberazione 374/2022/R/gas ha modificato, con decorrenza 1 ottobre 2022, le modalità di determinazione della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso, in particolare passando da una metodologia di determinazione trimestrale *ex ante* (componente $C_{MEM,i}$) a una metodologia mensile *ex post* (componente $C_{MEM,m}$);
- le attivazioni dei FUI eseguite da SII nel mese di novembre 2022 hanno richiesto - per la prima volta - che, con riferimento ad alcune aree di prelievo, venisse attivato il FUI che occupa il secondo posto nella graduatoria di cui al comma 6.6 dell'Allegato A deliberazione 290/2021/R/gas a seguito del raggiungimento dei volumi offerti dal primo FUI aggiudicatario in sede di gara;
- sono stati rilevati alcuni errori materiali nel testo della deliberazione 269/2022/R/gas e nel TIVG.

RITENUTO CHE:

- al fine di mitigare le criticità di ordine finanziario dell'impresa maggiore di trasporto nell'ambito dell'erogazione del SdD Trasporto e degli esercenti il servizio FUI e il SdD Distribuzione derivanti dall'eccezionale incremento dei volumi erogati in ragione della situazione emergenziale descritta nel precedente gruppo di considerati, sia necessario e urgente intervenire definendo specifiche disposizioni alla Cassa finalizzate a prevedere specifici anticipi rispetto agli ammontari riconosciuti nell'ambito dei meccanismi di compensazione degli oneri di morosità previsti per ciascun servizio;
- sia, a tal fine, opportuno dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione, a titolo di acconto, di una quota degli importi delle fatture emesse e non rimosse che per ciascun servizio sono stati rendicontati all'Autorità rispetto a quanto erogato nell'anno termico 2021-2022, ciò anche al fine di mantenere l'incentivo in capo ai soggetti che erogano i servizi di continuare a cercare di recuperare il credito;
- in particolare, sia opportuno prevedere che la Cassa:
 - eroghi a titolo di acconto
 - all'impresa maggiore di trasporto un importo di 400 milioni di euro;
 - alla società Hera Comm S.p.A. un importo di 68 milioni di euro;

- alla società Enel Energia S.p.A. un importo di 9 milioni di euro;
- provveda, con modalità dalla medesima definite, alla liquidazione degli importi di cui al precedente punto non oltre il 31 dicembre 2022;
- sia opportuno rinviare a successivo provvedimento le modalità di restituzione degli importi anticipati;
- sia necessario adeguare le modalità di determinazione degli importi che le imprese di distribuzione sono tenute a versare alla CSEA ai sensi dell'articolo 43 del TIVG al fine di tenere conto delle previsioni in tema di determinazione della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso introdotte dalla deliberazione 374/2022/R/gas;
- sia necessario modificare le tempistiche previste per le comunicazioni che il Gestore del SII invia ai clienti finali a seguito dell'attivazione dei FUI *ex* comma 41.2 del TIVG per tenere conto della possibile attivazione del FUI che occupa il secondo posto nella graduatoria di cui al comma 6.6 dell'Allegato A deliberazione 290/2021/R/gas a seguito del raggiungimento dei volumi offerti dal primo FUI aggiudicatario in sede di gara;
- sia opportuno correggere alcuni errori materiali nel TIVG e nella deliberazione 269/2022/R/gas

DELIBERA

1. di prevedere che la Cassa eroghi, a titolo di acconto,
 - all'impresa maggiore di trasporto un importo di 400,00 milioni di euro, utilizzando le disponibilità del *Conto oneri per il servizio dei fornitori transitori sulla rete di trasporto* di cui al RTTG, a titolo di acconto rispetto al Meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento di cui all'art. 10 della deliberazione 249/2012/R/gas;
 - alla società Hera Comm S.p.A. un importo di 68,00 milioni di euro, utilizzando le disponibilità del *Conto per i servizi di ultima istanza* di cui al RTDG, a titolo di acconto rispetto ai meccanismi di reintegrazione di cui al TIVG, art. 31quinquies e art. 37.1, lettera b);
 - alla società Enel Energia S.p.A. un importo di 9 milioni di euro, utilizzando le disponibilità del *Conto per i servizi di ultima istanza* di cui al RTDG, a titolo di acconto rispetto ai meccanismi di reintegrazione di cui al TIVG, art. 31quinquies e art. 37.1, lettera b);
2. ai fini delle erogazioni di cui al punto 1. la Cassa provveda a liquidare gli importi con le modalità dalla medesima definite non oltre il 31 dicembre 2022;
3. di rinviare a successivo provvedimento le modalità di restituzione degli importi anticipati;
4. di correggere nella deliberazione 269/2022/R/gas i seguenti errori materiali:

- a) all'articolo 7, comma 7.1, le parole “comma 15.1 lettere a) e c)” sono sostituite dalle parole “comma 15.1 lettere a) e b); al medesimo comma, alla lettera c), le parole “di cui al comma 15.1 lettera c)” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 15.1 lettera b)”;
5. di apportare al TIVG le seguenti modifiche:
- a) nell'ambito della definizione del corrispettivo PS_{UI} le parole “deliberazione 374/2022/R/gas” sono sostituite con le parole “deliberazione 372/2022/R/gas”;
- b) al comma 31.5, lettera b) le parole “deliberazione 301/2019/R/gas” sono sostituite con le parole “deliberazione 290/2021/R/gas.”;
- c) al comma 33.2bis, lettera f) le parole “deliberazione 374/2022/R/gas sono sostituite con le parole “deliberazione 372/2022/R/gas”;
- d) al comma 34bis.4, lettera h) le parole “deliberazione 374/2022/R/gas sono sostituite con le parole “deliberazione 372/2022/R/gas”;
- e) il comma 41.2 del TIVG è sostituito con il seguente comma:
“41.2 La comunicazione di cui al comma 41.1 deve essere effettuata:
- a) entro il secondo giorno lavorativo successivo il termine di cui al comma 31.5, lettera a) con riferimento all'attivazione del FUI;
- b) entro il secondo giorno lavorativo antecedente il termine di cui al comma 8.1 dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com con riferimento all'attivazione del FD_D .”
- f) il comma 43.1 del TIVG è sostituito dal seguente comma:
“43.1 Qualora l'impresa di distribuzione non porti ad esito la disalimentazione fisica di cui al comma 40.2 nei termini di cui al medesimo comma e sia verificata la condizione di cui al comma 13bis.1 del TIMG, l'impresa di distribuzione versa alla CSEA un ammontare pari alla somma de:
- a) i ricavi derivanti dalla componente relativa al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione di cui all'articolo 10 con riferimento al punto di riconsegna a cui è erogato il servizio di *default* e non è stato disalimentato;
- b) il valore relativo all'approvvigionamento del gas naturale prelevato presso il punto di riconsegna cui è erogato il servizio di *default* e non è stato disalimentato.”;
- g) il comma 43.1quater è sostituito dal seguente comma:
“43.1quater A decorrere dall'1 ottobre 2022, per ciascun punto di riconsegna disalimentabile cui non è stata portata a termine la disalimentazione fisica di cui all'articolo 40.2, l'ammontare di cui al comma 43.1 è pari a:

$$AV = RTD + \sum_m Val_{gas,m}$$

con:

$$Val_{gas,m} = (C_{MEM,m} + QT_{m,t}) * V_m$$

e dove:

- RTD è pari all'ammontare equivalente ai ricavi derivanti dalla componente relativa al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione di cui all'articolo 10;
 - m è ciascun mese del periodo di quantificazione dell'ammontare dovuto dall'impresa di distribuzione, determinato ai sensi del comma 43.1bis;
 - $C_{MEM,m}$ è pari al valore nel mese m , espresso in €/GJ, della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso di cui all'articolo 6;
 - $QT_{m,t}$ è pari al valore nel mese m del trimestre t , espresso in €/GJ, della componente relativa al trasporto determinata ai sensi dell'articolo 8 per ciascun trimestre t ;
 - V_m è pari all'energia, espressa in GJ, erogata nel mese m nell'ambito del servizio di default presso un punto di riconsegna cui non è stata portata a termine la disalimentazione fisica determinata sulla base dei prelievi effettuati nel periodo di quantificazione dell'ammontare definito ai sensi del comma 43.1bis.
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa, all'impresa maggiore di trasporto, alle società Hera Comm S.p.A. e alla società Enel Energia S.p.A.;
 7. di pubblicare il presente provvedimento e il TIVG sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini